



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA

ORDINANZA

(REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO)

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Olbia:

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 02/2004 in data 15 Gennaio 2004, con la quale è stato reso obbligatorio l'utilizzo del servizio di rimorchio nel porto di Olbia;

VISTA la propria Ordinanza n. 03/2005 in data 21.01.2005 con la quale, tra l'altro, sono stati individuati i criteri per l'imposizione dell'obbligatorietà del servizio di rimorchio nel porto di Olbia;

VISTA la propria Ordinanza n°13/2013 in data 11.03.2013 con la quale la Capitaneria di Porto di Olbia ha dettato nuove disposizioni per regolamentare l'obbligo del servizio di rimorchio;

CONSIDERATO che, al fine di valutare, di volta in volta, l'obbligatorietà del servizio di rimorchio per le navi in entrata nel/uscita dal porto di Olbia, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto deve disporre di dati attendibili (soprattutto direzione e intensità del vento) che siano facilmente consultabili dall'operatore e dai singoli Comandi di bordo;

CONSIDERATO che la stazione metereologica presente in area portuale, in grado di fornire i suddetti dati, è oramai da tempo in avaria;

CONSIDERATO che risulta essere avviata la procedura per l'acquisizione e la messa in opera di una nuova stazione metereologica in grado di fornire i dati di cui sopra;

RITENUTO necessario, nelle more della riattivazione di una stazione meteo in porto, dettare nuove specifiche disposizioni per la disciplina del servizio in questione, al fine di superare alcune criticità evidenziate nel tempo in assenza di un sistema ufficiale di rilevazione dei dati relativi al vento;

RITENUTO altresì opportuno rivedere le disposizioni contenute nella suddetta ordinanza n.13/2013 adottando una forma di più semplice ed immediata lettura ed attuazione, essendo mutate, nel tempo, le esigenze operative del porto;

ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del locale Corpo Piloti;

VISTI gli articoli 30, 66, 81, 101 e 1173 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 60 del relativo Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1

(Dati di riferimento)

1. Nelle more dell'attivazione di una stazione metereologica in porto, l'intensità e la direzione del vento, nello specchio acqueo portuale, sono rilevati dalla stazione meteo del porto turistico Marina di Olbia, reperibili all'indirizzo web di seguito indicato:
<https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/a6eb95fef32b4318af568792c6a48ee2/fullscreen>
2. L'intensità e la direzione del vento così rilevati sono considerati *valori di riferimento*, in base ai quali si determina l'eventuale obbligo del servizio di rimorchio.
3. Tali *valori di riferimento* sono quelli rilevati dalla suddetta stazione meteo **al momento della chiamata** della nave alla distanza di 3 mg. dall'imboccatura della canaletta di accesso al porto di Olbia.
4. Al fine di disporre di dati il più possibile reali, il valore della frazione decimale dell'intensità del vento è arrotondato sempre per eccesso, anche se inferiore a 0,5 (es.18,2 knots = 19 knots).

Articolo 2

(Obbligo del servizio di rimorchio)

1. Nel caso in cui l'intensità del vento di cui al precedente art.1, comma 4, **sia superiore a 20 nodi, qualunque sia la direzione**, tutte le navi, ivi comprese quelle da diporto ed i cc.dd. *pleasure yacht* di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, in arrivo nel porto di Olbia, hanno l'obbligo di avvalersi del servizio di rimorchio durante la manovra di ormeggio.
2. Nel caso in cui l'intensità del vento di cui al precedente art.1, comma 4, **sia superiore a 20 nodi, qualunque sia la direzione**, tutte le navi, ivi comprese quelle da diporto ed i cc.dd. *pleasure yacht* di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, in partenza dal porto di Olbia, hanno l'obbligo di avvalersi del servizio di rimorchio durante la manovra di disormeggio.

Articolo 3

(Esenzioni dall'obbligo del servizio di rimorchio)

1. Sono esentate dall'obbligo di cui al precedente art.2, comma 2, le navi in partenza dal porto di Olbia:
 - a. ormeggiate, presso il molo Ind/Sud del porto industriale (Cocciani), con il lato sinistro in banchina, in caso di **vento di qualunque intensità, proveniente dai settori compresi tra 330° e 060°**;
 - b. ormeggiate presso le banchine del porto Isola Bianca, in caso di **vento di qualunque intensità, proveniente dai settori compresi tra 225° e 315°**.

Articolo 4

(Procedura per l'attivazione del servizio di rimorchio)

1. Tutte le navi di cui al precedente art.2, comma 1, giunte alla distanza di 3 mg. dall'imboccatura della canaletta di accesso al porto, devono contattare, via VHF, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto.
2. In occasione di tale contatto, la Sala Operativa comunica al bordo l'intensità (*valore di riferimento*) e la direzione del vento e, in caso di valore superiore a 20 nodi, dispone l'impiego del rimorchiatore portuale.
3. Tutte le navi di cui al precedente art.2, comma 2, dieci minuti prima dell'orario di prevista partenza (ETD) dal porto di Olbia devono darne comunicazione, via radio, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto.
4. In occasione di tale contatto, la Sala Operativa comunica al bordo l'intensità (*valore di riferimento*) e la direzione del vento e, in caso di valore superiore a 20 nodi, dispone l'impiego del rimorchiatore portuale.
5. L'operatore della S.O. registra l'ora esatta della rilevazione, nonché i valori (intensità e direzione del vento) comunicati alla nave in arrivo/partenza.

Articolo 5

(Temporaneo malfunzionamento del sistema)

1. In caso di temporaneo malfunzionamento del sistema o di problematiche di natura tecnica di qualunque tipo che impediscano alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di rilevare direzione e intensità del vento, per il tempo strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema:

- la nave in arrivo, in occasione della chiamata radio delle 3 mg. comunica alla S.O. i dati anemometrici rilevati dalla strumentazione di bordo; sulla base di quei dati la S.O. comunica l'eventuale obbligo di avvalersi del servizio di rimorchio.
 - la nave in partenza, al momento della chiamata via radio 10 minuti prima della partenza, comunica alla S.O. i dati anemometrici rilevati dalla strumentazione di bordo, sulla base dei quali la S.O. comunica l'eventuale obbligo di avvalersi del servizio di rimorchio.
2. Tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate via VHF.

Articolo 6

(Regole di condotta)

1. L'eventuale diverso valore dell'intensità del vento e della sua direzione, rilevati dai sistemi di bordo dell'unità in arrivo/partenza o del rimorchiatore portuale, rispetto ai dati rilevati dalla stazione meteo di cui al precedente art.1, non costituisce motivo di contestazione dell'obbligo (o meno) di impiego del servizio di rimorchio disposto dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto.
2. La MOYS S.r.l. è manlevata da qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento del sistema.

Art.7

(Disposizioni finali)

1. L'ordinanza n. 03/2005 in data 21.01.2005 di questa Capitaneria di Porto è abrogata.
2. La presente ordinanza entra in vigore alle **ore 12.00 del giorno 24.04.2024**.
3. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice Penale.

Olbia, *data della sottoscrizione digitale*

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giorgio CASTRONUOVO
Documento informatico sottoscritto digitalmente